

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 160 del 28 aprile 2020

“Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27
“Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali
per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” e alla
legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca e
del turismo marittimo”

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 27/2009)

L'articolo sostituisce l'articolo 75 della legge regionale 27/2009, attribuendo ai comuni la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di carburante.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 77 della l.r. 27/2009)

L'articolo modifica l'articolo 77 della legge regionale 27/2009, al fine di coordinarne i contenuti con le modifiche introdotte all'articolo 75.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 79 della l.r. 27/2009)

L'articolo sostituisce l'articolo 79 della legge regionale 27/2009, riguardante l'incompatibilità degli impianti stradali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Sostituzione del titolo della l.r. 5/2011)

L'articolo sostituisce il titolo della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici”, al fine di rendere esplicito anche nel titolo che tra i locali storici delle Marche sono ricompresi anche i bar.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 2 della legge regionale 33/2019, al fine di renderne più semplice l'applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 4 della legge regionale 33/2019, al fine di renderne più semplice l'applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 6 della legge regionale 33/2019 in materia di adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività di ititurismo, al fine di renderne più semplice l'applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 12 della legge regionale 33/2019, al fine di coordinarne i contenuti con una precedente modifica normativa intervenuta sulla legge regionale 33/2019 medesima (legge regionale 40/2019).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 33/2019)

L'articolo inserisce l'articolo 12 bis nella legge regionale 33/2019, disciplinando il regime sanzionatorio delle violazioni alle disposizioni della legge stessa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 33/2019)

L'articolo modifica l'articolo 14 della legge regionale 33/2019; si tratta di una modifica di coordinamento tecnico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

Art. 12

(Norma transitoria)

L'articolo contiene la normativa transitoria riguardante le modifiche introdotte alla legge regionale 27/2009.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Abrogazione)

L'articolo abroga l'articolo 74 della legge regionale 27/2009.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.